

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 23 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Salvador Benjumea Bravo de Laguna / Esteban Torras Ferrazzuolo**

(Causa C-381/16) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Marchio dell'Unione europea — Articolo 16 — Marchio in quanto oggetto di proprietà — Assimilazione del marchio dell'Unione europea al marchio nazionale — Articolo 18 — Trasferimento di un marchio registrato a nome dell'agente o del rappresentante del titolare del marchio — Disposizione nazionale che offre la possibilità di esercitare un'azione di rivendicazione della proprietà di un marchio nazionale registrato pregiudicando i diritti del titolare o violando un obbligo di legge o contrattuale — Compatibilità con il regolamento n. 207/2009)*

(2018/C 022/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

#### **Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo

#### **Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Salvador Benjumea Bravo de Laguna

Convenuto: Esteban Torras Ferrazzuolo

#### **Dispositivo**

Gli articoli 16 e 18 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che non ostano all'applicazione, nei confronti di un marchio dell'Unione europea, di una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale una persona, lesa dalla registrazione di un marchio chiesta pregiudicando i suoi diritti o violando un obbligo di legge o contrattuale, ha il diritto di rivendicare la proprietà di detto marchio, nei limiti in cui la situazione di cui trattasi non rientra tra quelle disciplinate dall'articolo 18 di tale regolamento.

<sup>(1)</sup> GU C 335 del 12.9.2016.

---

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — «CHEZ Elektro Bulgaria» AD / Yordan Kotsev (C-427/16), e «FrontEx International» EAD / Emil Yanakiev (C-428/16)**

(Cause riunite C-427/16 e C-428/16) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Concorrenza — Libera prestazione di servizi — Fissazione degli onorari minimi da parte di un'organizzazione di categoria di avvocati — Divieto per il giudice di disporre la rifusione di onorari inferiori a tali importi minimi — Normativa nazionale che considera l'imposta sul valore aggiunto (IVA) inclusa nel prezzo dei servizi resi nell'ambito dell'esercizio di una professione liberale)*

(2018/C 022/17)

Lingua processuale: il bulgaro

#### **Giudice del rinvio**

Sofiyski rayonen sad

**Parti**

Ricorrenti: «CHEZ Elektro Bulgaria» AD (C-427/16), «FrontEx International» EAD (C-428/16)

Convenuti: Yordan Kotsev (C-427/16), / Emil Yanakiev (C-428/16)

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale come quella oggetto dei procedimenti principali, la quale, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine forense, quale il Vissh advokatski savet (Consiglio superiore dell'ordine forense, Bulgaria), a pena di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo, e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi.
- 2) L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e con la direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto dei procedimenti principali, per effetto della quale alle persone giuridiche e ai lavoratori autonomi del settore del commercio spetta la rifusione degli onorari d'avvocato, disposta dal giudice nazionale, qualora siano stati assistiti da un consulente giuridico.
- 3) L'articolo 78, primo comma, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella oggetto dei procedimenti principali, in forza della quale l'imposta sul valore aggiunto costituisca parte integrante degli onorari d'avvocato registrati, qualora ciò produca l'effetto di un doppio assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto degli onorari stessi.

<sup>(1)</sup> GU C 371 del 10.10.2016.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Entertainment Bulgaria System EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia**

(Causa C-507/16) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 168, lettera a), articolo 169, lettera a), articolo 214, paragrafo 1, lettere d) ed e), e articoli 289 et 290 — Detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta o assolta a monte — Operazioni realizzate a valle in altri Stati membri — Regime di franchigia d'imposta nello Stato membro in cui il diritto alla detrazione viene esercitato)**

(2018/C 022/18)

Lingua processuale: il bulgaro

**Giudice del rinvio**

Administrativen sad Sofia-grad

**Parti**

Ricorrente: Entertainment Bulgaria System EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia